

Il pagamento del debito altrui è donazione indiretta

di TIZIANA DI PALMA

L'erede di P. adiva il tribunale, nel lontano 2000, al fine di impugnare il testamento olografo del di lui genitore deceduto e affinché si procedesse alla divisione del patrimonio relitto secondo le regole di cui agli artt. 565 e ss. c.c.

A tal punto, i coeredi, nel costituirsi in giudizio, chiedevano che venisse conferito nella massa dividenda, ex art. 737 c.c., altresì, l'importo pari a 280.000.000 di vecchie lire che il *de cuius* aveva versato a beneficio dell'attore per il pagamento di un suo debito, concretizzando, dunque, la fattispecie di donazione indiretta.

Con sentenza non definitiva, il giudice adito annullava il testamento olografo e dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria così venutasi a determinare.

Al contempo, altro coerede proponeva azione autonoma affinché, *per contra*, venisse confermata la validità e veridicità del sopracitato testamento olografo e ancora un altro coerede del *de cuius* instava innanzi al medesimo Tribunale perché venisse accertata l'esistenza di un testamento pubblico, con il quale il *de cuius* lasciava tutti i beni ai propri figli in parti uguali, con eccezione di P.F. in quanto già beneficiario della somma di 260.000.000 di lire a titolo di anticipo sulla sua quota ereditaria.

Il Tribunale, dunque, previa riunione dei tre giudizi instaurati, perveniva alla pronuncia definitiva con la quale veniva dichiarata inammissibile la produzione del richiamato testamento pubblico, poiché intervenuta oltre il termine *ex lege* previsto per le produzioni istruttorie, ed escludeva che il pagamento del debito effettuato dal *de cuius* in favore dell'erede attore fosse suscettibile di collazione.

Avverso la pronuncia *de qua* veniva interposto gravame innanzi alla Corte d'Appello la quale confermava che, nel giudizio di primo grado, la produzione del testamento pubblico fosse intervenuta tardivamente e che in ordine alla medesima non fosse stata avanzata istanza di rimessione in termini ai sensi dell'allora vigente art. 184 *bis* c.p.c.

In merito all'ulteriore doglianza espressa, inoltre, la Corte territoriale escludeva che il succitato importo di lire 280.000.000 potesse entrare a far parte dell'asse ereditario per collazione, in quanto il pagamento del debito da parte del *de cuius* in favore del figlio sarebbe avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità «poiché rispondeva a un interesse proprio anche del *de cuius*, quale

coobbligato in solido con il figlio per i debiti della (...)».

A tal punto, onde denunciare le erroneità profuse dai giudici del merito, gli eredi promuovevano ricorso di legittimità innanzi alla Suprema Corte la quale, *in primis*, rimarcava che il provvedimento di riunione per connessione delle tre domande instaurate innanzi al giudice di prime cure non fosse suscettibile di ledere l'autonomia delle cause *de quibus*, derivandone che la disposta riunione non potesse in alcun modo avere la valenza di rendere tardive domande e/o eccezioni che nel processo di provenienza sarebbero state tempestive.

Il giudice di primo grado, dunque, ad avviso della Suprema Corte, era incorso in un'omessa pronuncia, avendo trascurato di decidere sull'autonoma domanda corrispondente all'accertamento degli effetti del testamento pubblico, allegato ad una delle domande oggetto di riunione.

La Corte di legittimità, infine, vagliava l'ulteriore motivo di cui al ricorso, in merito alla natura di donazione indiretta del pagamento del debito eseguito dal *de cuius* in favore di un erede, negata tuttavia da parte dei giudici del merito.

Nell'accogliere il ricorso e nel respingere le statuizioni della Corte territoriale e, ancor prima del tribunale di primo grado, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la fattispecie della donazione indiretta nel dedotto pagamento di un debito, con contestuale abdicazione all'azione di regresso, in quanto configurante un mezzo per la realizzazione dell'effetto della liberalità.

Il discorso affrontato da ultimo dalla Suprema Corte non costituisce nuovo tema di studio, rafforzando tuttavia le considerazioni per le quali si ammette che l'adempimento del terzo, ravvisabile nell'ipotesi di pagamento del debito altrui, costituisca un mezzo per attuare un intento liberale (*id est*, "mittelbare Zuwendung") senza dover ricorrere ai formalismi tipici del contratto di donazione.

Secondo tale prospettiva, «l'adempimento del terzo potrebbe essere identificato al pari del contratto a favore di terzo come ipotesi tipica di validità senza forma pubblica dell'"intesa" sul significato liberale dell'attribuzione. La figura in esame si affianca così a quella del contratto a favore di terzo e vale a confermare il principio della realizzazione senza forma pubblica dell'interesse liberale mediante un'operazione triangolare» (v. L. GATT, *La liberalità*, II, Torino, 2005).

Non si sottace il dibattito ingenerato a tal riguardo, anche più risalente, posto che talvolta il terzo potrebbe non avere interesse a conferire un vantaggio al debitore bensì a soddisfare il creditore medesimo, derivandone comunque un effetto benefico – ma riflesso – per il debitore (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 1978, n. 4550).

Più recentemente, pur considerandosi che la liberazione del debitore rappresenti un effetto automatico dell'attività del terzo, non rilevando se il detto effetto derivi da uno spirito di liberalità o dall'intento di soddisfare altri interessi, si perviene all'accertamento della volontà del terzo di porre in essere il negozio di adempimento di un debito altrui, poiché «l'effetto estintivo dell'obbligazione gravante sul debitore si configura come effetto di per sé vantaggioso per il debitore (...) e quale effetto a carattere ontologicamente liberale» (v. L. GATT, *op. cit.*).

In tal senso, rispondente ai citati principi si collocava già la giurisprudenza di merito per la quale «si configura la donazione indiretta qualora il donante raggiunga lo scopo di arricchire un'altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione. E così si ha donazione indiretta nel caso di pagamento di un debito altrui, di remissione del debito, ovvero di acquisto di un bene con denaro proveniente da un terzo e corrisposto per l'acquisizione della *res* da parte del beneficiario. Quando il denaro sia donato come tale, si è in presenza di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro medesimo. Esso costituisce infatti il bene di cui il donante ha inteso disporre in favore del donatario, non assumendo alcun rilievo il successivo reimpiego della somma ricevuta dal donatario in quanto estraneo alla previsione ed alla volontà del donante. Laddove invece il denaro venga elargito al preciso scopo dell'acquisto della *res*, si è in presenza di una donazione indiretta, che investe la *res* acquistata dal beneficiario e ciò sia nel caso in cui il donante provveda direttamente al versamento del corrispettivo, sia nel caso in cui consegna il denaro al donatario» (così, Trib. Roma, sez. X, 22 luglio 2013, n. 4010).